

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-ter} N. 4

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DI

SILVIO BERLUSCONI

(deputato all'epoca dei fatti)

(atto di citazione del dottor Renato Soru)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI CAGLIARI

il 4 giugno 2012



(129)

Il Tribunale di Cagliari

sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. M. Isabella Delitala, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 9671 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2010,
promossa da:



RENATO elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Fabio Pili per procura speciale a margine dell'atto di citazione

attore

contro



BERLUSCONI SILVIO elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Maria Giulia Marongiu che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Fabio Lepri del Foro di Roma per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta

convenuto

oggetto : risarcimento danni

Il giudice

letti gli atti

osservato che l'attore ha citato in giudizio l'On Silvio Berlusconi chiedendo il

(130)

risarcimento dei danni subiti in conseguenza del carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese dal convenuto in occasione di un comizio elettorale per l'elezione del Governatore della Regione Sardegna tenutosi in Tempio Pausania il 24.1.2009, di una intervista rilasciata alla trasmissione televisiva Studio Aperto il 3.2.2009 e di due comizi tenutisi a Olbia il 14.1.2009 ed a Cagliari il 7.4.2008;

rilevato che il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'applicabilità dell'art. 68 comma 1 della Costituzione;

rilevato che, ai sensi dell'art. 68 Cost., "i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni";

ritenuto che, dovendosi escludere che l'immunità ex art. 68 Cost. possa coprire qualsiasi comportamento del parlamentare, il presupposto, per la sua operatività, vada individuato nel nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare, con l'ulteriore specificazione - per quanto attiene alla ipotesi, ricorrente nella fattispecie, di dichiarazioni rese *extra moenia* - che il nesso funzionale delle opinioni manifestate con l'attività parlamentare deve consistere non già in una semplice forma di collegamento di argomenti o di contesto con l'attività stessa, ma più precisamente nella identificabilità della dichiarazione quale espressione, e forma divulgativa, di tale attività;

ritenuto pertanto che resti esclusa dalla copertura della insindacabilità quella opinione che non sia collegata da un nesso con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorché riguardante temi al centro di un dibattito politico;

ritenuto che nel caso di specie le opinioni espresse dal convenuto non appaiano legate da alcun nesso funzionale all'esercizio del mandato parlamentare ma piuttosto

riconducibili alla libera manifestazione del pensiero (v. Cass. 20285 del 4.10.2011; 131

Corte Cost. 171/2008);

rilevato che, ai sensi dell'art 3, comma 4, della legge 20.6.2003 n 140, qualora il giudice non accolga l'eccezione concernente l'applicabilità dell'art 68, comma 1, Cost. proposta da una delle parti deve provvedere con ordinanza alla trasmissione degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto, affinché quest'ultima trasmetta la propria deliberazione in ordine alla applicazione dell'art 68 co 1 Cost;

P.Q.M.

Dispone la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei Deputati e la sospensione del procedimento fino alla deliberazione della Camera predetta.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Cagliari, 15.2.2012

Il giudice



Depositato in Cancelleria
Cagliari 20 FEB. 2012
L'Operatore Giudiziario
Rina/SM

